



## **REGOLAMENTO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA RISERVATO AGLI ISCRITTI AL SINDACATO NAZIONALE SCRITTORI**

Il presente regolamento è riservato agli iscritti al Sindacato Nazionale Scrittori (di seguito SNS), entra in vigore il 1° novembre 2011.

### **1. ADESIONI**

1.1 L'iscritto al SNS, esercitante l'attività di traduttore o di scrittore come lavoratore autonomo, di età inferiore ai **60 anni**, in seguito alla sottoscrizione della domanda di adesione, potrà richiedere l'iscrizione a INSIEME SALUTE per usufruire delle assistenze sanitarie di seguito riportate. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato attestato di iscrizione al SNS.

1.2 La chiusura dell'attività di lavoro autonomo, che il socio è tenuto a comunicare immediatamente a Insieme Salute, comporta la contestuale cessazione dell'assistenza prevista dal successivo punto 10 "Sussidio di malattia" e, con la fine dell'anno in corso, anche la cessazione delle altre assistenze previste dal presente Regolamento.

### **2. ADESIONE FAMILIARI**

2.1 Gli iscritti, di cui all'articolo precedente, potranno chiedere l'iscrizione dei seguenti familiari: figli o affiliati, coniuge, genitori. L'adesione è limitata a quanto previsto dalle sezioni "Sussidio di malattia" (art. 10), "Sussidio di ricovero" (art. 12), "Assistenza da centrale telefonica" (art. 17) e "Card salute" (art. 18).

In questo caso è obbligatoria l'adesione dell'intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia (compresi conviventi e affiliati) ed eventualmente dei genitori ai fini dell'assistenza di cui al successivo art. 10.11.

2.2 L'iscrizione dei familiari è opzionale, potrà essere richiesta dall'interessato con la domanda di iscrizione, allegando lo stato di famiglia o autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare.

2.3 L'eventuale successiva aggiunta di familiari potrà avvenire soltanto con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla richiesta scritta, salvo la possibilità di aggiungere il neonato (entro 30 giorni dalla nascita) e il coniuge (entro 30 giorni dal matrimonio).

### **3. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

3.1 I contributi associativi annui per ogni aderente sono i seguenti:

- iscritto alla Sezione Traduttori **246,00 €**
- ogni familiare **12,00 €**

Al momento dell'iscrizione ogni aderente dovrà inoltre versare la tassa di ammissione di **10,00 €** (una tantum).

3.2 I contributi possono essere versati in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero in due rate uguali con scadenza 31 dicembre e 30 giugno.

Gli aderenti in epoche diverse dal 1° gennaio verseranno tanti dodicesimi del contributo annuo quanti sono i mesi che separano il momento dell'adesione al 31 dicembre.

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

#### **4. CERTIFICAZIONI**

4.1 Insieme Salute invierà annualmente, ad ogni aderente, la certificazione relativa ai contributi associativi corrisposti ai fini della detraibilità fiscale.  
Insieme Salute invierà inoltre un riepilogo dei rimborsi effettuati.

#### **5. VALIDITA'**

5.1 Tutte le iscrizioni hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di ammissione e contestuale pagamento dei contributi dovuti.

5.2 In ogni caso l'adesione e la possibilità di ottenere le prestazioni di Insieme Salute previste dal presente Regolamento cessano al termine dell'anno solare in cui l'associato ha compiuto **65 anni di età**, ferma la possibilità di prosecuzione associativa di cui al successivo art. 8.

5.3 L'adesione a Insieme Salute scade al 31 dicembre di ogni anno e, a norma di statuto sociale, si intende **automaticamente rinnovata** anche per l'anno successivo (con relativo obbligo di versamento dei contributi) **salvo disdetta da inviare entro il 31 ottobre** con raccomandata ar.

5.4 Il socio è assistibile dalle ore 24,00 del giorno di decorrenza dell'iscrizione in caso di infortunio e **dopo 30 giorni** in caso di malattia.

#### **6. RIMBORSI**

6.1 I sussidi e i rimborsi previsti da questo Regolamento vanno richiesti a INSIEME SALUTE tramite posta, fax o e-mail all'indirizzo [rimborsi@insiemesalute.org](mailto:rimborsi@insiemesalute.org) . Le liquidazioni avverranno con bonifico bancario sul c/c dell'associato.

Il diritto a richiedere il rimborso di spese sostenute decade trascorsi **90 giorni** dall'effettuazione della relativa prestazione. Il diritto a richiedere i sussidi di ricovero decade trascorsi 90 giorni dal termine della degenza ospedaliera.

#### **7. DOCUMENTAZIONE**

7.1 INSIEME SALUTE si riserva la facoltà di richiedere ogni documentazione clinica utile per procedere al rimborso a norma del presente regolamento.

#### **8. PROSECUZIONE**

8.1 Gli associati hanno facoltà di proseguire il loro rapporto associativo con Insieme Salute anche dopo i 65 anni di età. In questo caso potranno aderire alle forme di assistenza previste per i soci "individuali" denominate "Ricoveri in forma ridotta" e "Diagnostica e specialistica ambulatoriale" che sono sottoposte a limiti di età all'entrata, con le opzioni previste per l'età in cui il socio è entrato in Insieme Salute acquisendo la forma di assistenza di cui al presente Regolamento e mantenendo i diritti acquisiti dall'anzianità associativa.

#### **9. STATUTO SOCIALE**

9.1 Tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, è disciplinato dallo statuto sociale di INSIEME SALUTE.

## **PRESTAZIONI**

### ***10. Sussidio di malattia***

INSIEME SALUTE

Società di mutuo soccorso

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

10.1 I soci affetti da malattia con decorso domiciliare possono richiedere, a titolo di rimborso forfetario di spese sanitarie sostenute, l'erogazione di un **sussidio giornaliero pari a 30,00 €**.

Il sussidio è previsto in caso di malattia o infortunio (a tutti gli effetti parificato alla malattia) a partire **dal decimo giorno** di calendario dall'inizio dell'evento e per un massimo di 90 giorni all'anno (o rapportati ad anno qualora l'iscrizione sia di durata inferiore all'anno) e salvo quanto previsto dai successivi articoli 10.8, 10.9, 10.10.

10.2 I giorni di un eventuale ricovero ospedaliero precedenti alla malattia con decorso domiciliare, vengono computati come giorni di carenza (ad esempio: 5 giorni di ricovero seguiti da 20 giorni di convalescenza, determineranno un sussidio di malattia di 16 giorni, oltre al sussidio di ricovero di 5 giorni).

10.3 In nessun caso è erogabile un sussidio oltre il termine dell'associazione alla Mutua.

10.4 In caso di malattia l'assistito deve restare al proprio domicilio per i tempi prescritti dal medico curante o presso eventuale altra sede da comunicare a Insieme Salute contestualmente alla denuncia di malattia di cui al successivo art. 10.7. La mancata osservanza di tali norme comporta la perdita del diritto al sussidio.

10.5 INSIEME SALUTE si riserva il diritto di effettuare controlli tramite propri medici fiscali, al fine di verificare il reale stato di salute del Socio.

Il rifiuto da parte del Socio di sottoporsi a detti controlli o ad altri accertamenti sanitari richiesti da INSIEME SALUTE, comporta la decadenza del diritto al sussidio giornaliero per il caso di malattia in corso.

10.6 Ai fini dei controlli medico fiscali, le fasce orarie di reperibilità sono dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

In caso di non reperibilità e perciò di assenza ingiustificata, il restante periodo di malattia non sarà indennizzato. Il sussidio potrà essere riattivato qualora l'assenza sia giustificata: si adotta la normativa INPS in materia.

10.7 In caso di malattia il Socio o chi per esso, deve comunicare a INSIEME SALUTE anche telefonicamente, **entro 48 ore**, l'inizio dello stato di malattia ed inviare **entro 3 giorni** la denuncia, con certificato del medico curante, firmato e timbrato dallo stesso con le seguenti indicazioni obbligatorie: data di inizio malattia, data di compilazione del certificato, diagnosi e prognosi.

Così dicasi nel caso in cui l'evento comporti una continuazione di inabilità lavorativa oltre i tempi fissati dal medico curante all'insorgere dello stesso.

Terminati i tempi di prognosi certificati dal medico curante, il periodo di inabilità lavorativa si ritiene terminato e pertanto indennizzabile nel rispetto delle norme fissate nel presente regolamento.

Qualora l'inabilità lavorativa abbia termine prima del periodo prognosticato dal medico curante, il Socio è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Mutua.

10.8 In ogni caso, per le malattie tumorali, varicose ed erniopatiche, il sussidio viene erogato dopo 180 giorni dalla data dell'ammissione alla Mutua.

10.9 Oltre a quanto previsto dal successivo art. 16 **il sussidio giornaliero non è comunque erogabile nei casi di:**

a) malattie tubercolari;

b) inabilità derivante da stato di gravidanza o post-parto (l'esclusione riguarda ogni patologia o stato fisico derivante o connesso alla gravidanza e al parto);

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

c) malattie nervose, neurovegetative e/o mentali. Fanno eccezione e danno diritto al sussidio come previsto negli articoli precedenti, gli episodi di sindrome ansiosa o di crisi di panico, limitatamente al loro primo insorgere e per un periodo massimo di 15 giorni;

d) infortuni e patologie ad essi conseguenti se indennizzati dall'INAIL.

10.10 I casi di eventi recidivanti ed i casi di eventi morbosi cronici o morbosi temporanei che assumono carattere cronico, sono assistiti al loro primo insorgere dalla Mutua una volta tanto e solamente per un periodo massimo complessivo di 90 giorni per tutto il periodo di associazione.

10.11 Il sussidio di malattia è concesso anche nel caso di **grave malattia con decorso domiciliare contratta da un familiare iscritto**. Il sussidio è erogabile per malattie o la conseguenza di infortuni che richiedano assistenza continua e per un massimo di 20 giorni all'anno. La malattia di carattere acuto è assistibile dal decimo giorno di prognosi, le malattie croniche e terminali sono assistibili una tantum.

In ogni caso l'assistenza per i familiari è usufruibile soltanto se la malattia è insorta dopo l'iscrizione a Insieme Salute.

10.12 Le caratteristiche della malattia del familiare (diagnosi e prognosi) devono essere certificate dal medico curante o dall'ente ospedaliero di riferimento.

Anche per il familiare valgono le modalità di comunicazione a Insieme Salute e di controllo previste nei punti precedenti.

## **11. Assegno di gravidanza**

11.1 Alle socie in gravidanza Insieme Salute eroga, in sostituzione del sussidio giornaliero di cui al precedente art. 10, un assegno di **250 €** a condizione che la gestazione abbia superato la ventiquattresima settimana.

L'assegno è riconosciuto indipendentemente dall'esito della gravidanza e non verrà maggiorato in caso di parto gemellare.

11.2 Per ottenere l'assegno di gravidanza le socie interessate dovranno inviare a Insieme Salute certificazione medica attestante il periodo di gestazione.

Hanno diritto all'assegno di gravidanza soltanto le socie iscritte a Insieme Salute prima dell'inizio della gestazione.

### **11.3 Gravidanza a rischio**

Nel caso di gravidanza a rischio (situazione che si sia protratta per oltre 30 giorni consecutivi) la socia ha diritto ad un ulteriore assegno di **250 €**.

La gravidanza a rischio è sussidiabile se certificata entro la ventiseiesima settimana di gestazione.

Lo stato di gravidanza a rischio deve essere documentato con certificazione di idoneo ente pubblico.

## **12. Sussidio di Ricovero**

12.1 In caso di malattia, infortunio o parto è previsto un sussidio di **25 € per ogni giorno di ricovero ospedaliero**. Il giorno di ingresso e quello delle dimissioni verranno computati, ad ogni effetto, come una sola giornata di degenza.

### **12.2 Day-hospital**

Il ricovero in regime di day-hospital è riconosciuto **esclusivamente nei casi di intervento chirurgico (day surgery) o di prestazioni chemioterapiche**.

Ogni ricovero in day-hospital prevede un sussidio di **25 euro**.

### **12.3 Richiesta di sussidio**

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

Per ottenere il sussidio, al termine di ogni ricovero, l'associato dovrà inviare a Insieme Salute il certificato di degenza dell'ospedale o della clinica con evidenziati la data di ricovero, quella di dimissione, nonché la diagnosi medica circostanziata.

#### **12.4 Istituti autorizzati**

E' assistibile il ricovero in ospedale, clinica, istituto universitario o casa di cura autorizzato dalle competenti autorità all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche con prevalenti finalità dietologiche e/o estetiche.

#### **12.5 Assistibilità**

Il socio è assistibile per un massimo di 90 giorni di degenza per anno associativo.

#### **12.6 Familiari**

Il sussidio è erogabile anche in caso di ricovero di un familiare iscritto per degenze superiori ai 10 giorni e per un massimo di 20 giorni all'anno per ogni socio. L'assistenza per i familiari è usufruibile soltanto se la malattia è insorta dopo l'iscrizione a Insieme Salute.

## ***13. Alta Diagnostica***

13.1 Rimborso delle seguenti prestazioni di alta diagnostica eseguite privatamente in qualsiasi struttura. La misura massima del rimborso è stabilita dall'apposito tariffario (allegato A)

Angiografia, Artrografia, Broncografia, Cisternografia, Cistografia, Clisma Opaco, Colangiografia, Colecistografia, Colonscopia, Dacriocistografia, Defecografia, Discografia, Elettromiografia, Fistelografia, Flebografia, Fluorangiografia, Galattografia, Isterosalpingografia, Linfografia, Mielografia, PET (Tomografia ad emissione di positroni), Pneumoencefalografia, Retinografia, RMN Risonanza Magnetica Nucleare, Rx esofago, Rx Tubo Digerente, Scialografia, TAC Tomografia Assiale Computerizzata, Uroflussometria, Urografia, Ureteroscopia, Vesciculodeferentografia.

#### **13.2 Come si ottiene il rimborso**

Gli associati possono richiedere il rimborso inviando a Insieme Salute copia della **fattura di spesa** con l'indicazione dell'esame eseguito e relativa **prescrizione medica**. La prescrizione dovrà contenere la **diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia** per cui è stato richiesto l'esame. Non sono ritenute valide come diagnosi diciture del tipo "controllo", "accertamenti", "prevenzione" e simili, se non accompagnate da ulteriore specifica.

## ***14. Rimborso Ticket***

14.1 Rimborso **all'80%** di tutti ticket corrisposti alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate per: visite specialistiche, esami di laboratorio (esami sangue, urine, feci ecc.), diagnostica strumentale (rx, ecografie, elettrocardiogrammi di ogni genere, endoscopie, tac, risonanze magnetiche, medicina nucleare, moc, ecc.), interventi ambulatoriali, prestazioni di pronto soccorso.

Non ci sono massimali, né minimi rimborsabili.

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

## **14.2 Come si ottiene il rimborso**

Gli associati possono richiedere il rimborso inviando a Insieme Salute la fotocopia della ricevuta di pagamento da cui risulti chiaramente trattarsi di ticket.

La ricevuta deve inoltre indicare il tipo di prestazione effettuata (ad esempio esami di laboratorio o elettrocardiogramma...). Nel caso in cui la ricevuta non contenga tale indicazione, può essere allegata ogni documentazione utile.

14.3 Con la ricevuta occorre, inviare a Insieme Salute anche la prescrizione medica con l'indicazione dettagliata degli esami da eseguire (è indispensabile fare la fotocopia della prescrizione prima di consegnarla all'ente che deve eseguire la prestazione).

La prescrizione dovrà contenere **la diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia** per cui vengono richieste le prestazioni mediche per le quali si chiede il rimborso. Non sono ritenute valide come diagnosi diciture del tipo "controllo", "accertamenti", "prevenzione" e simili se non accompagnate da ulteriore specifica.

## **15. Sussidi straordinari**

### **15.1 Sussidio per evento invalidante**

In caso di evento invalidante che impedisca l'attività lavorativa del socio inibendo l'uso degli arti superiori o della vista per un periodo superiore ai 20 giorni è concesso un contributo straordinario di **500 €** una tantum.

Lo stato patologico deve essere certificato dallo specialista che segue il caso o dall'ente ospedaliero presso cui il socio è in cura.

La certificazione di cui al comma precedente deve essere inviata a Insieme Salute entro cinque giorni dal momento in cui si è verificato l'evento.

15.2 INSIEME SALUTE si riserva il diritto di effettuare controlli tramite propri medici fiscali, al fine di verificare il reale stato di salute del Socio.

Il rifiuto da parte del Socio di sottoporsi a detti controlli o ad altri accertamenti sanitari richiesti da INSIEME SALUTE, comporta la decadenza del diritto al sussidio.

### **15.3 Sostegno alla perdita dell'autosufficienza**

In caso di sopravvenuto stato di non autosufficienza, i soci, iscritti da almeno 12 mesi, potranno usufruire di un sussidio straordinario denominato "sostegno alla perdita dell'autosufficienza".

15.4 Il sussidio è erogabile in caso di impossibilità fisica, totale, permanente e clinicamente accertata, di poter compiere in maniera autosufficiente almeno tre dei sei seguenti atti elementari del vivere quotidiano: nutrirsi, lavarsi, vestirsi e svestirsi, essere continenti, usare correttamente i servizi igienici, spostarsi.

15.5 Lo stato di non autosufficienza può essere causato da infortunio, malattia o senescenza, ivi compreso il morbo di Alzheimer e tutte le altre forme di demenza senile che causano la perdita irreversibile delle capacità mentali.

15.6 Per ottenere il sussidio i familiari del socio devono farne richiesta a Insieme Salute inviando un certificato del medico curante che attesti la perdita della capacità di svolgere autonomamente almeno tre dei citati atti elementari del vivere quotidiano, specificando l'origine accidentale o patologica dell'affezione che ha causato la perdita dell'autosufficienza.

15.7 Insieme Salute si riserva la possibilità di effettuare una visita fiscale con un proprio medico di fiducia.

15.8 Al momento della richiesta di sussidio, lo stato di non autosufficienza, come sopra precisato, deve essersi manifestato da almeno sei mesi.

15.9 Il sussidio è erogabile una tantum ed esclusivamente al suo primo insorgere.

15.10 Il sussidio erogabile per singolo caso è di **2.500 euro**.

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

15.11 I sussidi straordinari sono cumulabili con gli altri sussidi e rimborsi previsti dal presente Regolamento.

## **16. ESCLUSIONI**

### **relative a tutte le forme di assistenza descritte in precedenza**

16.1 Gli associati non possono essere assistiti da Insieme Salute per le malattie, nonché le sequele e le manifestazioni morbose a queste eziopatogenicamente rapportabili, preesistenti alla data della loro iscrizione.

Lo stato di sieropositività HIV al momento dell'iscrizione a Insieme Salute esclude ogni assistenza anche all'insorgere in forma conclamata di AIDS.

Le cure, le analisi e i ricoveri conseguenti a gravidanza in corso al momento dell'iscrizione, non sono in nessun caso assistibili.

**16.2 Sono sempre escluse:** le malattie nervose e/o mentali; le malattie congenite, le malattie e/o gli infortuni provocati da fatti colposi di terzi, le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, le conseguenze del tabagismo, le prestazioni eseguite a scopo preventivo (con particolare riguardo ai check-up), le cure estetiche, le malattie e/o gli infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o da manifesta imprudenza, le malattie e/o gli infortuni causati da competizioni sportive agonistiche, le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni di nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o di esposizione a radiazioni ionizzanti, le conseguenze di guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche.

**16.3 Non sono rimborsabili,** le cure e le visite dentistiche (sono invece comprese le indagini di tipo diagnostico), le terapie farmacologiche, ogni tipo di vaccinazione, l'applicazione di spirali, gli accertamenti e le cure contro la sterilità, le indagini diagnostiche pre maternità e pre paternità, le visite psicologiche e psichiatriche, le visite medico sportive, le iniezioni e altre prestazioni infermieristiche, le cure termali e le terapie fisiche (come fisiokinesiterapia, inoforesi, iontoforesi, ultrasuoni, marconiterapia, radar, forni, elettrostimolazioni, massoterapia, ginnastica, magnetoterapia, fitoterapia, tens, rebox, laser, manipolazioni e altre prestazioni analoghe).

## ***17. Assistenza da centrale telefonica***

### **17.1) Struttura operativa**

I servizi sono prestati da IMA (Inter Mutuelles Assistance) Servizi srl con una struttura costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che eroga le prestazioni di seguito specificate.

### **17.2) Consulenza medica telefonica**

Qualora l'Associato necessiti valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 24h24 i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

### **17.3) Invio di un medico in Italia**

Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione 17.2), l'Associato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Associato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 3 volte all'anno.

#### **17.4) Invio di autoambulanza**

Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 17.2), l'Associato necessita di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell'Associato nel centro medico più vicino. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all'anno.

#### **17.5) Invio medicinali**

Qualora l'Associato, a seguito di sinistro, necessita di medicinali regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e purchè commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirli ed a inviarli con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.

La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese relative al reperimento ed alla spedizione dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a carico dell'Associato. In alternativa la Struttura Organizzativa potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all'anno.

#### **17.6) Ricerca infermiere in Italia**

Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, l'Associato, necessita di essere assistito da personale specializzato (infermieristico o assistenziale), la Struttura Organizzativa provvederà alla loro ricerca. La disponibilità del personale specializzato è garantita 24h24 ed i relativi costi restano a carico dell'Associato.

La prestazione viene fornita con un preavviso di 24 ore e per un massimo di 3 volte all'anno.

#### **17.7) Servizio spesa a casa in Italia**

Qualora l'Associato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di infortunio indennizzabile, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Associato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all'anno.

#### **17.8) Trasferimento sanitario**

Qualora l'Associato, ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia, debba essere necessariamente trasferito, d'intesa fra il medico curante ed i medici della Struttura Organizzativa, presso:

- Centri Ospedalieri idonei a garantirgli le cure specifiche del caso o
- Centri Ospedalieri più vicini alla sua abitazione o
- presso la sua abitazione,

la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Associato presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato;
- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi Europei.

Il trasferimento potrà avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese del medico e/o infermiere che accompagnino il paziente stesso.

La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all'anno.

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

### **17.9) Monitoraggio del ricovero ospedaliero**

A seguito di ricovero ospedaliero per infortunio e/o malattia e su richiesta dell'Associato, i medici della Struttura Organizzativa stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti sul posto allo scopo di seguire l'evoluzione clinica della sua patologia, informando i familiari dell'evoluzione della stessa. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all'anno.

### **17.10) Assistenza ai familiari**

Nel caso di ricovero ospedaliero o di trasferimento sanitario dell'Associato e qualora gli altri familiari associati intendano rimanere sul posto per assisterlo, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento in loco e prima colazione per gli associati, per una durata massima di due notti e fino ad un importo massimo di € 210,00 (Iva inclusa) per evento.

### **17.11) Viaggio di un familiare**

In caso di ricovero ospedaliero dell'Associato a seguito di infortunio o malattia e qualora, in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe), se il viaggio supera le sei ore, in aereo (classe economica) tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all'anno.

### **17.12) Recapito messaggi urgenti**

Qualora l'Associato, a seguito di infortunio o malattia, in caso di necessità sia oggettivamente impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà all'inoltro di tali messaggi. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all'anno.

### **17.13) Rientro anticipato**

Qualora l'Associato in viaggio debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l'avvenuto decesso di: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della residenza in Italia, mettendo a disposizione dell'Associato un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di richiedere all'Associato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all'anno.

### **17.14) Informazioni sanitarie e farmaceutiche**

(Servizio attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

L'Associato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa:

- indirizzi di ospedali, cliniche, centri specializzati del capoluogo/regione di residenza dell'Associato;
- indirizzi degli uffici competenti per l'espletamento di pratiche e richiesta di documenti;
- informazioni per l'assistenza sanitaria all'estero, paesi UE ed extra UE.

Potrà richiedere inoltre alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su:

- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

### **17.15) Informazioni di medicina tropicale**

(Servizio attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

L'Associato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese della fascia tropicale nel quale intende recarsi quali:

- vaccinazioni richieste;
- rischi sanitari;
- alimentazione e bevande;
- farmaci utili in viaggio;
- clima e temperature;
- servizi sanitari in loco.

#### **17.16) Segnalazione Centri diagnostici privati**

(Servizio attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Associato debba sottoporsi ad un accertamento o visita diagnostica, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ottenere ogni informazione sulla Rete di strutture convenzionate in Italia.

#### **17.17) Segnalazione Centri Specialistici**

(Servizio attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Associato debba sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà ottenere ogni informazione telefonando alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, individua e segnala un centro ospedaliero attrezzato in Italia o all'estero.

#### **17.18) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CAPITOLO "SERVIZI DA CENTRALE TELEFONICA"**

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - c) dolo dell'Associato;
  - d) suicidio o tentato suicidio;
  - e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
  - f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26<sup>°</sup> settimana di gestazione e dal puerperio;
  - g) infortuni avvenuti anteriormente alla data di decorrenza della copertura;
  - h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
  - i) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Qualora l'Associato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod.Civ..

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)

5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Associato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

6. L'Associato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

7. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.

## **18. Card salute**

18.1 A ogni Socio sarà fornito il tesserino personalizzato di Insieme Salute che consente di ottenere dalle strutture convenzionate le condizioni di miglior favore concordate in convenzione. Il tesserino è un documento personale che non può essere ceduto e che va esibito unitamente a un documento di riconoscimento. La mancata esibizione del tesserino comporta l'applicazione, da parte della struttura sanitaria convenzionata, delle tariffe ordinarie.

### **19.1 Tutela dei dati personali**

Tutte le informazioni e i documenti richiesti all'associato sulla base del presente regolamento sono tutelati a norma della legge 196/03.

Al momento dell'iscrizione la mutua rilascerà adeguata informativa scritta al consenso per il trattamento dei dati personali.

### **POSTILLA**

Nel caso in cui, al momento della decorrenza del presente Regolamento, il numero degli aderenti fosse di almeno 60 soci iscritti alla Sezione Traduttori, il Regolamento subirebbe le seguenti modifiche:

- del gruppo iniziale potranno far parte anche ultrasessantenni purché il loro numero non sia superiore al 15% di tutto il gruppo.
- In deroga all'art. 16 saranno coperte anche le patologie preesistenti dei soci del gruppo iniziale. Rimarrebbero comunque escluse le malattie croniche e congenite già in essere, nonché gravi patologie che avessero determinato in precedenza o che determineranno nei sei mesi susseguenti un grande intervento chirurgico (vedi elenco dei grandi interventi chirurgici).
- Per gli iscritti in epoche successive all'entrata in vigore dell'accordo le preesistenze saranno assistibili dopo tre anni di iscrizione a Insieme Salute.
- Il massimo di giorni sussidiabili all'anno per malattia con decorso domiciliare sarà elevato a 120 rispetto ai 90 giorni indicati all'art. 10.1.
- Il massimo di giorni sussidiabili per le malattie descritte all'art. 10.10 sarà elevato a 120 rispetto ai 90 giorni indicati dallo stesso art. 10.10.

**INSIEME SALUTE**

**Società di mutuo soccorso**

20149 Milano Via Giovanni da Procida, 24 Tel. 02.3705.2067 Fax 02.3705.2072

email: [info@insiemesalute.org](mailto:info@insiemesalute.org)